



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01 / fasc. 20.66.1/2019
Allegati:

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5472]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: ***TARANTO: Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto.***
Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA n. 391 del 24/07/2012, già oggetto di proroga VIA con DM n. 7 del 17/01/2018.
Proponente: Società Beleolico s.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e, p.c.
All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 5472]
(ctva@pec.minambiente.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

04/02/2021

X

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

2



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

04/02/2021

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "*MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che la **Società Beleolico s.r.l.**, con nota prot. n. 93 del 23/07/2020 ha chiesto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a questo Ministero, di voler concedere un'ulteriore proroga di tre anni dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 391 del 24/07/2012, già oggetto di proroga con Decreto Ministeriale n. 7 del 17/01/2018 relativo alla "**Realizzazione di un parco eolico off-shore nella rada esterna del porto di Taranto**", allegando all'istanza una "*Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento*" e il "*Piano di monitoraggio ornitologico effettuato durante la fase di costruzione del parco eolico offshore di Taranto*".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.68560 del 04/09/2020, ha comunicato la procedibilità dell'istanza della Società Beleolico S.r.l., specificando che "*Al fine delle più opportune determinazioni da parte della scrivente in ordine alla predisposizione di un decreto di proroga dei termini di validità della VIA da sottoporre alla firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, pur ragionevolmente persuasi, anche sulla base della giurisprudenza sull'argomento, della piena legittimità di un provvedimento di proroga emanato dopo la scadenza, soprattutto in presenza di un'istanza, come per il caso in questione, presentata entro i termini, si rappresenta la necessità di acquisire al più presto le valutazioni di codesta Commissione tecnica al riguardo, atteso anche il termine di scadenza del provvedimento in data 24 agosto u.s.*".

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 26889 del 16/09/2020 ha chiesto alla allora Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto di comunicare se si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, nell'ambito della



procedura di impatto ambientale conclusasi con il citato provvedimento di VIA n. 391/2012 e nel procedimento di proroga di cui al DM n. 7/2018, ai fini della concessione della proroga richiesta, rappresentando che con il parere prot. 24456 del 09/10/2015 e il successivo parere prot. n. 19579 del 16/07/2019 questa Direzione generale aveva attestato l'ottemperanza alle prescrizioni dettate con il Decreto VIA n. 391/2012 e con il Decreto di proroga n. 7/2018, per quanto riferibile alle fasi progettuali ed esecutive relative alle istanze di verifica di ottemperanza.

VISTA la nota prot. n. 123 del 23/11/2020 con la quale la **Società Beleolico S.r.l.** ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di emettere il proprio parere di competenza e di valutare altresì l'applicabilità, al caso di specie, di quanto stabilito ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (art. 103) affinché il suddetto Decreto VIA n. 391/2012 possa ritenersi prorogato dell'ulteriore periodo legato all'emergenza Covid-19.

CONSIDERATO che allo stato attuale non risulta riscontrata la suddetta richiesta.

CONSIDERATO che questa **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 34747 del 27/11/2020 ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza di trasmettere le proprie valutazioni ai fini della proroga richiesta dalla Società Beleolico S.r.l.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 80 del 19/01/2021 la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo** ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

<In riferimento all'intervento indicato in oggetto

considerato che la Società Beleolico s.r.l., con nota prot. n. 93 del 23/07/2020, trasmessa in allegato alla nota del Servizio V prot. n. 26889 del 16/09/2020 (acquisita al prot. SABAP-LE n. 17562 del 24/09/2020), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un'ulteriore proroga di tre anni di termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 391 del 24/07/2012, già prorogato di tre anni con Decreto Ministeriale n. 7 del 17/01/2018, per la realizzazione di un parco eolico off-shore nella rada esterna del porto di Taranto;

vista la documentazione presentata dal proponente in allegato alla richiesta di proroga, che si compone dei seguenti elaborati: Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento, Piano di monitoraggio ornitologico effettuato durante le fasi di costruzione del parco eolico offshore di Taranto;

considerato che, come evidenziato dalla Società nelle suddette note, tale richiesta sarebbe giustificata dal fatto che la Società ha dovuto provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di aerogeneratori a causa dell'insolvenza da parte del primo fornitore e che la nuova configurazione delle turbine determina un aumento dell'altezza totale e del diametro del rotore degli aerogeneratori che non subiranno variazioni nella disposizione planimetrica e nella potenza nominale delle turbine rispetto a quelle già autorizzate, restando confermate le coordinate di ciascuna torre eolica;

preso atto che la nuova configurazione degli aerogeneratori ha ottenuto il parere positivo del MATTM con nota prot. n. 50920 del 02/07/2020;

considerato che con nota prot. n. 159/2019 (acquisita al prot. SABAP-LE 14694 del 17/07/2019) la Società Beleolico ha comunicato la data di inizio dei lavori per la sola parte delle opere a terra e, con nota del 31/05/2019 prot. 156/2019, il nominativo della Società Novelune s.c.r.a.l., quale Ditta incaricata per la sorveglianza e le indagini archeologiche preventive relative al tratto del cavidotto da porre in opera lungo il Regio Tratturello Tarantini (SP 38);

considerato che con nota prot. n. 13160 del 26/06/2019 la Soprintendenza ABAP per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha espresso il parere di competenza in relazione al colore delle turbine ritenendo idoneo il colore "Light Grey" (prescrizione B7);

considerato che risultano ottemperate le prescrizioni B3, B7, B11 del Decreto di compatibilità ambientale n. 391/2012 (prorogato con DM n. 7/2018) come da Verifica di ottemperanza rilasciata dalla competente DG ABAP – Servizio V con nota prot. 19597 del 16/07/2019 (acquisita al prot. SABAP-LE n. 15015 del 19/07/2019);

considerato che, a seguito di autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/04 rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, e in conformità alle disposizioni impartite con nota prot. 13474 del 03/07/2019, la Società Novelune s.c.r.a.l., ha eseguito i saggi archeologici preventivi richiesti ed



ha effettuato l'attività di sorveglianza lungo il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto eolico alla cabina di connessione alla rete elettrica nazionale che corre lungo il tracciato della SP 38, coincidente presumibilmente con il Regio Tratturello Tarantino, con la documentazione acquisita agli atti d'Ufficio; **verificato** che il controllo archeologico in corso d'opera e i saggi esplorativi hanno dato esito negativo ad eccezione del saggio n. 20 che ha portato al rinvenimento di una sepoltura, al momento non indagata, che ha richiesto una deviazione del tracciato del cavidotto;

considerato, inoltre, che la Società Renexia s.r.l. incaricata dalla Società Beleolico, delle predette attività di cantiere, si è impegnata a scavare la sepoltura in concomitanza con la ripresa dei lavori per il collegamento del cavidotto alla cabina di connessione elettrica nazionale e che, nei terreni interessati da tali opere – nei quali è stato effettuato ad oggi solo l'espianto delle essenze arboree – verrà effettuata la verifica preventiva per mezzo di trincee esplorative che interessano l'intera area di lavoro, così come previsto dalla prescrizione B3 del Decreto di VIA n. 349/2012.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Soprintendenza (...) ritiene che a seguito dell'aggiornamento fornito dalla Società Beleolico S.r.l. possano essere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto in argomento nell'ambito della procedura di impatto ambientale conclusasi con il provvedimento di VIA n. 391/2012 e nel procedimento di proroga di cui a DM n. 7/2018 e che pertanto la richiesta di proroga avanzata dalla stessa Società possa essere accolta >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3408 del 02/02/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. n. 0026889-P del 16.09.2020 con la quale codesto Servizio comunica che la Beleolico S.r.l., con nota prot. n. 93 del 23/07/2020 ha richiesto un'ulteriore proroga di tre anni dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 391 del 24.07.2012 (prima proroga concessa con DM 7 del 17.07.2018), per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto.

Viste la documentazione agli atti di questo Servizio, le integrazioni trasmesse dalla Beleolico S.r.l. in allegato alla richiesta di proroga e, da ultimo, la nota prot. 80 del 21.01.2021 con la quale la Soprintendenza Nazionale per Il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito "Soprintendenza") trasmette le proprie valutazioni in merito, lo scrivente Servizio, in relazione alle problematiche archeologiche, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Nel suo motivato parere la Soprintendenza riporta che:

- i saggi preventivi e il controllo archeologico in corso d'opera prescritti in fase di autorizzazione ex art. 21 per la realizzazione del cavidotto di collegamento alla cabina di connessione alla rete elettrica nazionale che corre lungo il tracciato della SP 38 (Regio Tratturello Tarantino) hanno dato esito negativo ad eccezione del saggio n. 20, che ha restituito una sepoltura;
- la Renexia S.r.l., incaricata delle indagini archeologiche, si è impegnata a scavare la sepoltura, come da prescrizione B.4 del Decreto di VIA n. 391/2012, in concomitanza con la ripresa dei lavori per il collegamento del cavidotto alla cabina di connessione alla rete elettrica nazionale.

Sulla base di queste considerazioni la Soprintendenza, anche a seguito dell'aggiornamento fornito dalla Beleolico S.r.l., conferma "le valutazioni già effettuate in merito al progetto in argomento nell'ambito della procedura di impatto ambientale conclusasi con il provvedimento di VIA n. 349/2012 e nel procedimento di proroga di cui al DM n. 7/2018" e accoglie la richiesta di proroga di cui all'oggetto.

Tutto ciò considerato, lo scrivente Servizio concorda con tale valutazione positiva, condizionandola alla integrazione della Prescrizione B3, da ottemperare per quanto riguarda la sorveglianza archeologica dei lavori di scavo non ancora effettuati, con la realizzazione, nei terreni interessati da tali opere, di trincee esplorative finalizzate ad indagare l'intera area di lavoro >.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Società Beleolico s.r.l. in merito ai lavori fino ad ora eseguiti e descritti nella "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento" che hanno riguardato: (i) progettazione esecutiva dell'intera opera; (ii) cantierizzazione, mediante locazione di aree ed uffici, la concessione di aree di deposito merci presso il porto di Taranto, richiesta ed ottenuta ai competenti uffici dell'Autorità Portuale; (iii) le ottemperanze alle prescrizioni stabilite in autorizzazioni relativamente alle opere "a terra", tra cui saggi e sorveglianza archeologica nell'esecuzione delle attività di scavo, la risoluzione delle interferenze con sottoservizi esistenti, formalizzazione di atti, concessioni, nulla osta e pareri di approvazione della progettazione esecutiva; (iv) tutte le attività preliminari, quali indagini



geologiche e geognostiche, bonifica degli ordigni bellici, indagini archeologiche preliminari, immissioni in possesso delle aree; (v) sistemazione preliminare dell'area destinata ad accogliere le stazioni elettriche di trasformazione e smistamento; (vi) attività di costruzione del cavidotto MT di collettamento dell'energia elettrica dalle turbine alla stazione utente, completato ad oggi per il 95%, essendo state eseguite le attività di scavo, realizzazione di scavi in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), ove previsto dalla progettazione esecutiva, posa dei controtubi, infilaggio cavi di media in tubo, rinterro e sistemazione del manto/pavimentazione di copertura; (vii) gestione della logistica del deposito merci presso il Porto di Taranto, in cui attualmente risultano stoccate bobine di cavi, parte dei materassi in cls di protezione cavi a mare e fondazioni.

PRESO ATTO che a seguito dell'insolvenza della ditta fornitrice delle turbine (ditta Senvion), la **Società Beleolico s.r.l.**, con istanza prot. n. 22 del 19/02/2020, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'espletamento di una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione di alcune modifiche da apportare al progetto di cui trattasi, consistenti nella proposta di un nuovo modello di turbine, simili a quelle previste dal progetto approvato, mantenendo comunque invariato il numero, le dimensioni e il layout degli aerogeneratori già assentiti.

VISTO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 30930 del 04/05/2020, ha comunicato al proponente che data l'entità e la natura delle modifiche proposte non sussistevano potenziali impatti ambientali significativi e negativi né in fase di realizzazione né in fase di esercizio degli interventi di cui trattasi.

PRESO ATTO che a seguito delle difficoltà manifestate dal fornitore alternativo alla ditta Senvion di consegnare in tempi congrui le turbine eoliche oggetto della predetta valutazione preliminare, la **Società Beleolico s.r.l.**, con nota del 19/05/2020, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una nuova istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006, per lo stesso progetto, avente ad oggetto una variante del modello degli aerogeneratori, i quali comunque non subiscono alcuna modifica nella disposizione planimetrica e che risultano, con la nuova proposta, di dimensioni leggermente più ridotte nella loro altezza totale (da 168 m a 156,5 m), rispetto al progetto autorizzato e di uguale potenza totale (3 MW).

VISTO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. 50920 del 02/07/2020 ha comunicato alla Società Beleolico s.r.l. che, sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti dalla stessa società, non sussistono potenziali impatti significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di esercizio degli interventi proposti.

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla Società Beleolico s.r.l. nella "*Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento*" riguardo al patrimonio culturale e al paesaggio rispetto ai quali restano immutate le considerazioni espresse nel SIA.

CONSIDERATO che diversamente da come dichiarato nella suddetta Relazione (cfr. pg 29), con il parere di ottemperanza, prot. n. 19579 del 16/07/2019, questa Direzione generale ABAP ha ritenuto ottemperata la prescrizione B7, indicando, quale colorazione degli aerogeneratori RAL 7035 Light Grey (come più idonea a contemperare sia le esigenze di riduzione dell'impatto visivo dell'impianto eolico che quelle per la sicurezza aerea) e non bianco.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo, con il parere prot. n. 80 del 19/01/2021 sopra trascritto, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui e quindi la perdurante compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II di questa Direzione generale ABAP, i saggi preventivi e il controllo archeologico in corso d'opera prescritti in fase di autorizzazione ex art. 21 (in ottemperanza alla prescrizione B11 del DM n. 7/2018) per la realizzazione del cavidotto di collegamento alla cabina di connessione alla rete elettrica nazionale che corre lungo il tracciato della SP 38 (Regio Tratturello Tarantino) hanno dato esito negativo ad eccezione del saggio n. 20, che ha restituito una sepoltura;

CONSIDERATO pertanto che la Renexia S.r.l., incaricata delle indagini archeologiche, si è impegnata a scavare la sepoltura, come da prescrizione B.4 del Decreto di VIA n. 391/2012, in concomitanza con la ripresa dei lavori per il collegamento del cavidotto alla cabina di connessione alla rete elettrica nazionale.



CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo con il parere endoprocedimentale sopra trascritto del 19/01/2021, nonché il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società Beleolico s.r.l. con l'istanza del 23/07/2020.

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 349 del 24/07/2012, come prorogata con DM n. 7 del 17/01/2018, si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto Ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

A **conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo del 19/01/2021; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 02/02/2021, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ritiene di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il DM VIA n. 349/2012 ed esprime, per quanto di competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta della Società Beleolico s.r.l. di un'ulteriore proroga di tre anni del termine di efficacia del DM n. 349/2012, come già prorogato di tre anni con DM n. 7/2018, per la **“Realizzazione di un parco eolico off-shore nella rada esterna del porto di Taranto”**, nel rispetto delle prescrizioni (oggi condizioni ambientali) ancora da ottemperare, indicate nella Sez. B, del DM 349/2012, e di seguito richiamate (in corsivo) ed integrate con quanto prescritto con i pareri di ottemperanza di questa Direzione generale (prot. 24456 del 09/10/2015 e prot. n. 19579 del 16/07/2019) e con quanto emerso dai saggi archeologici preventivi fino ad ora eseguiti dalla Società Beleolico s.r.l.:

B.3) *L'intero svolgimento dei lavori di scavo sia on-shore dal punto di approdo alla cabine di trasformazione, che off-shore (di qualsiasi entità siano) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali [oggi Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo], le quali prestazioni saranno a carico della Società Societ Energy S.p.A. [oggi Beleolico s.r.l.] al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso degli scavi e opere connesse alla costruzione dell'intervento previsto e che possono determinare l'avvio a carico della medesima Società, di ulteriori indagini di scavo. La Società Societ Energy S.p.A.[oggi Beleolico s.r.l.] dovrà comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici [oggi Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo], preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente, il nominativo dell'Università o Ditta archeologica specializzata incaricata della suddetta assistenza. Considerata la parziale ottemperanza della prescrizione B.3), attestata da questa Direzione generale con il parere prot. n. 19579 del 16/07/2019 e quanto già effettuato dalla Società Beleolico s.r.l. in merito all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi e dell'attività di sorveglianza lungo il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto eolico con la cabina di connessione alla rete elettrica nazionale, si prescrive, per la completa ottemperanza della presente prescrizione, la sorveglianza archeologica dei lavori non ancora eseguiti, con la realizzazione, nei terreni interessati da tali opere, di trincee esplorative finalizzate ad indagare l'intera area di lavoro. In caso di interferenza del tracciato con depositi archeologici sarà necessario procedere con scavo archeologico stratigrafico, eventualmente allargando l'area di indagine secondo le indicazioni della competente Soprintendenza e prevedere soluzioni tecniche e conservative che preservino le presenze, secondo quanto previsto dal co. 9 dell'art. 25 del nuovo codice degli appalti.*



Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo.

- B.4) *I siti archeologici eventualmente presenti durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti d'interesse archeologico. Considerato quanto riferito dalla competente Soprintendenza con il parere sopra riportato riguardo al saggio n. 20, la Società Beleolico s.r.l. dovrà provvedere ad indagare con metodo stratigrafico la sepoltura rinvenuta, sotto la direzione scientifica della medesima Soprintendenza, con la quale dovranno essere concordati tempi e modalità di indagine, come anche deve consegnare al medesimo Ufficio periferico del MiBACT una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica dell'attività svolta.*

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo.

- B.7) *Le misure di mitigazione previste nel SIA, riguardanti gli studi cromatici delle turbine e delle relative torri tesi ad individuare la coloritura di minore visibilità per l'intorno, dovranno essere oggetto di adeguati elaborati grafici esecutivi e di sufficienti simulazioni fotografiche da sottoporre nella fase del Progetto Esecutivo a verifica della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici [oggi Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo] e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee [oggi Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio] per la successiva approvazione delle medesime Uffici. Al riguardo dovrà essere trovato un giusto equilibrio tra l'aspetto relativo alla sicurezza e l'aspetto relativo all'impatto visivo dell'intervento. Considerato che con il parere di ottemperanza prot. n. 19579 del 16/07/2019 questa Direzione generale, dopo aver valutato la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Beleolico s.r.l. (con nota prot. n. 109/2019) ha dichiarato l'ottemperanza della prescrizione B.7) indicando quale colorazione degli aerogeneratori da realizzare off-shore RAL 7035 Light Grey (proposta dalla stessa Società), quale più idonea a contemperare sia le esigenze di riduzione dell'impatto visivo dell'impianto eolico che quelle per la sicurezza aerea, quella proposta dalla stessa Società Beleolico s.r.l., si ribadisce la prescrizione di utilizzare tale colorazione per i nuovi aerogeneratori. Del recepimento della prescrizione la Società Beleolico ne darà evidenza nella Relazione di cui alla prescrizione B.10) sotto riportata.*

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione (per la colorazione degli aerogeneratori) e POST-OPERAM - 6. Fase precedente la messa in esercizio (con riferimento alla Relazione).

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo.

- B.9) *In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti [oggi Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo] potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società Societ Energy S.p.A. [oggi Beleolico s.r.l.] avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore [oggi Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo], come anche alla Direzione generale*



per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee [oggi Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio].

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *IN CORSO D'OPERA* – 4. Fase di cantiere (relativamente alle ulteriori e maggiori prescrizioni).

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo.

B.10) *La Società Societ Energy S.p.A. [oggi Beleolico s.r.l.] entro sei mesi dalla conclusione dei lavori valutati nella presente procedura di VIA presenterà alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee [oggi Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio] e alle Soprintendenze di settore competenti [oggi Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo] una relazione dettagliata e corredata da adeguata documentazione fotografica, di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Ministero per i beni e le attività culturali [oggi Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.*

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo.

UOTT n. 5 - Il Responsabile del Procedimento

Arch. Carmela Iannotti

(tel. 06/67234566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

